



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Alessandra Burra, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 602/2018 del ruolo generale affari contenziosi

TRA

Fallimento con l'Avv.to Marco Ticozzi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Treviso viale Monte Grappa 28

attore

E

Banca

con l'Avv.to Gianni Solinas del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Treviso viale Fratelli Cairoli n. 15

convenuta

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 23.05.2019 sulle seguenti conclusioni delle parti:

per l'attore: *come da foglio depositato telematicamente "accertare e dichiarare l'inefficacia e la revocabilità ex art 67 L. Fall. del pagamento e comunque della somma ricevuta e/o compensata (pagamento di Euro 49.887,50 incassato e/o compensato dalla Banca*

oggi incorporata in Banca

condannare la convenuta Banca

a corrispondere al Fallimento in liquidazione srl la somma

complessiva di euro 49.887,50 –o, comunque, la diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria– oltre ad interessi calcolati ex art. 1284, co. 4, c.c. o quelli diversi che verranno riconosciuti dalla domanda fino al saldo; - spese di lite interamente rifuse, compresi i costi di eventuali consulenze tecniche anche di parte".



per la convenuta: come depositato telematicamente "In via pregiudiziale di rito 1) dichiararsi, previo qualsiasi accertamento ritenuto eventualmente necessario, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande proposte da parte Attrice per tutto quanto esposto in narrativa della presente comparsa di risposta; Nel merito in via principale: 2) rigettare - anche per i fatti esposti in narrativa ed eventualmente accertata la legittimità della compensazione - tutte le domande proposte dal Fallimento in quanto infondate in fatto e diritto, in via subordinata: 3) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare l'intervenuta compensazione con il credito della Banca ex art. 56 L.F. in via di ulteriore subordinate: 4) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della Procedura, determinare - tenuto conto degli artt. 67, II e III comma, L.F. e 70, III comma L.F. - quali siano gli importi revocabili. In ogni caso: con condanna di parte Attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre agli accessori di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.01.2018 il Fallimento attoreo, premesso:

> che in data 02.04.2014 la società in liquidazione s.r.l. aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, iscritta nel registro delle imprese in data 07.04.2014, quindi era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e in seguito in data 30.03.2015 era intervenuta la dichiarazione di fallimento della società;

> che tra il 24.03.2014 ed il 26.03.2014 la convenuta aveva escusso la garanzia pignorizia di cui all'atto di costituzione di pegno sottoscritto dalla società in bonis in data 13.08.2013 realizzando dalla vendita dei titoli oggetto del pegno la somma di euro 49.887,50, trattenuta in pagamento di parte del credito vantato;

tanto premesso, il Fallimento citava in giudizio Banca

al fine di sentirla condannare ex art. 67 L.F. alla restituzione alla procedura della somma ricavata dalla escussione del pegno, in quanto pegno regolare atteso che con l'atto costitutivo la società aveva attribuito alla Banca il diritto di incassare il pegno solo in caso di proprio inadempimento.

Ai fini della scientia decotionis l'attore evidenziava che dai documenti dimessi risultava che la società era in arretrato con i pagamenti rateizzati, che aveva debiti con la Banca che superavano i fidi concessi, che in data 17.03.2014 la Banca aveva revocato i rapporti con decadenza dal beneficio del termine con conseguente richiesta di rientro delle ingenti esposizioni e comunicazione che in difetto avrebbe provveduto alla escussione del pegno. L'attore dimetteva anche il tabulato della centrale rischi dal gennaio 2013 al gennaio 2015 dal quale emergeva un progressivo aumento del ricorso al credito da parte della società, circostanza indicativa della carenza di risorse proprie.



Costituendosi la convenuta chiedeva il rigetto della domanda per le seguenti ragioni:

- a) carenza di interesse della procedura avendo la domanda ad oggetto la revoca di un credito assistito da garanzia reale;
- b) carenza di interesse della procedura per non avere l'attore dimostrato l'esistenza di crediti poziori insinuati al Fallimento;
- c) la non revocabilità ex art. 67 l.f. della operazione in quanto non avente natura solutoria;
- d) l'ingiusto pregiudizio che subirebbe la convenuta che, nel caso di accoglimento della domanda, vedrebbe degradare nei confronti del fallimento il proprio credito da pignoratizio a chirografario;
- e) l'infondatezza della domanda stante la natura irregolare del pegno escusso, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1851 c.c., e per essere il contratto di costituzione del pegno stato concluso al di fuori del periodo sospetto;
- f) l'ammissibilità della compensazione ex art. 56 l.f.;
- g) l'insussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decotiois.

Disposto il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. all'udienza del 19.11.2018 le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ed il giudice, in accoglimento, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.02.2019, poi rinviata su istanza concorde delle parti per pendenti trattative all'udienza del 23.05.2019 all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..

La domanda attorea è risultata fondata e deve essere accolta con conseguente condanna della convenuta al pagamento a favore del fallimento attoreo della somma di euro 49.887,50, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo.

Sussiste l'interesse ad agire del Fallimento, come statuito dalla Suprema Corte per la quale "*Questa Corte, a partire dalla sentenza resa a SS.UU. n. 7028/06, ha infatti costantemente affermato che nell'azione revocatoria fallimentare l'eventus damni è "in re ipsa" e consiste nella lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione. Ne consegue che il fatto che attraverso il negozio solutorio impugnato siano stati soddisfatti crediti aventi natura privilegiata non esclude la possibile lesione della "par condicio", nè fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poichè è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero in tesi insinuarsi al passivo anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria (cfr., oltre alla sentenza delle S.U. cit., Cass. nn. 23430/012,13293/012, 25571/010, 24046/06)" (v. Cassazione civile sez. I, 12/12/2014, (ud. 08/10/2014, dep. 12/12/2014), n.26216).*



Costituiscono circostanze documentali e non contestate dalle parti: l'avvenuta escussione tra il 24.03.2014 e il 26.03.2014 per la somma di euro 49.887,50 del pegno costituito in data 13.08.2013 dalla fallita ed avente ad oggetto obbligazioni emesse dalla Banca del valore nominale di euro 50.000.

Ai fini della qualificazione giuridica del pegno come regolare o irregolare si osserva che con il contratto costitutivo del pegno la società non ha trasferito la proprietà dei titoli a favore della convenuta, la quale infatti non poteva disporre immediatamente, salvo l'obbligo di restituire la somma o la parte dei titoli eccedente l'ammontare del credito garantito (art 1851 c.c.), ma solo in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, nel qual caso la Banca poteva esclusivamente vendere i titoli con le modalità concordate ex art. 2797, ult. co. c.c..

Si legge, infatti, nel contratto alla clausola rubricata "*modalità di escussione della garanzia*" che "*In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite la Banca può far vendere, con preavviso dato in forma scritta, di 1 (uno) giorno ... in tutto o in parte ed anche a più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero in mancanza di ufficiale giudiziario ...*" (doc. 6 attoreo).

Ulteriore indice della natura regolare del pegno e, quindi, della persistente titolarità in capo al debitore dei titoli costituiti in pegno, è la previsione di cui alla clausola contrattuale rubricata "*permanenza della garanzia*" che consentiva al debitore, con il consenso del creditore, di sostituire i titoli originariamente costituiti in pegno con altri titoli.

Si veda sul punto Tribunale Milano sez. II, 29/01/2019, (ud. 11/01/2019, dep. 29/01/2019), n.900 e la giurisprudenza richiamata in sentenza, nonché Cassazione civile sez. VI, 03/10/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 03/10/2018), n.24137 per la quale "*Nel caso di pegno irregolare, in realtà, il creditore acquisisce sin da subito la proprietà dei titoli presi in garanzia e da questo momento ne può senz'altro disporre. Si che il potere di disposizione dei beni dati in pegno non è affatto conferito per lo scopo per poter soddisfare il proprio diritto, come per contro ritiene la sentenza.*

Nè, nel caso di pegno irregolare, il creditore deve disporre della cosa presa in pegno per soddisfare il proprio credito. Secondo l'inequivoco disposto dell'art. 1851 c.c., di fronte all'inadempimento del debitore il creditore qui si limita comunque a "restituire" l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto al montante del credito garantito: sia che sia tuttora proprietario dei titoli presi in garanzia, sia che più non lo sia (dovendo, in tal caso, approvvigionarsi sul mercato della misura dei titoli occorrente).

Il "potere di disporre dei titoli per soddisfarsi del proprio diritto" è invece tipico della figura normativa del pegno regolare, come non manca di indicare la norma dell'art. 2797 c.c., in particolare nel suo secondo comma, là dove viene disciplinata l'ipotesi di "vendita a prezzo



corrente" del bene preso in garanzia".

Alla natura regolare del pegno segue la revocabilità della escussione ove ricorrano i requisiti oggettivo e soggettivo di cui all'art. 67 secondo comma l.f. (v. sul punto le sentenze sopra citate e Cassazione civile sez. I, 07/03/2018, (ud. 22/11/2017, dep. 07/03/2018), n.5481 per la quale *"Ed infatti, come affermato tra le ultime nella pronuncia dell'8/8/2016 n.16618 il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, nè ha l'obbligo di restituire al debitore il "tantundem", sicchè, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione della L. Fall., art. 67 ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare.*

Ed analogamente si è espressa la precedente pronuncia del 12/9/2011, n. 18597, che ha affermato che nel caso in cui il cliente della banca, a garanzia del proprio adempimento, vincoli un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, anche al portatore, e non conferisca alla banca il potere di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare e si rientra nella disciplina del pegno regolare (artt. 1997 e 2787 c.c.), in base alla quale la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo e il documento: in tale ipotesi, il creditore assistito da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 53, per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione, che opera invece nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione; pertanto, nell'ipotesi di soddisfacimento della banca mediante incameramento della somma portata dal libretto offerto in pegno regolare, sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67" – si veda anche Cassazione civile sez. I, 21/11/2014, (ud. 17/09/2014, dep. 21/11/2014), n.24865).

Con riferimento al requisito oggettivo, risulta dai documenti dimessi in causa che il pegno è stato escusso tra il 24 ed il 26 marzo 2014 (doc. 4 attoreo), quindi nei sei mesi antecedenti alla data del 07.04.2014 di iscrizione nel registro delle imprese della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (visura camerale pag. 20 doc. 3 attoreo).

Con riferimento al requisito soggettivo, la conoscenza dello stato di insolvenza, la cui sussistenza alla data della escussione del pegno non è contestata dalla Banca, risulta dalla comunicazione dd. 17.03.2014 con la quale la convenuta ha revocato i rapporti, facendo decadere la società dal



beneficio del termine ed intimando il pagamento entro 5 giorni dell'ingente complessivo importo di euro 749.819,80 (doc. 5 attoreo), nonché dalla circostanza che con effetto a partire dal mese di marzo 2014 la Banca aveva segnalato la sofferenza della cliente (doc. 9 attoreo).

All'accoglimento della domanda segue la condanna della convenuta al pagamento a favore del Fallimento attoreo della somma di euro 49.887,50 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accoglie la domanda svolta dal Fallimento in liquidazione s.r.l. e, per l'effetto, condanna Banca a pagare a favore del Fallimento in liquidazione srl, la somma di euro 49.887,50, oltre gli interessi di legge, da calcolarsi ex art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda al saldo;

2) condanna Banca al pagamento delle spese di lite a favore di Fallimento in liquidazione srl, che liquida in complessivi euro €. 7.254,00 per compenso professionale, euro 545,00 per anticipazioni, oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA;

Treviso, il 16.09.2019

Il Giudice
Alessandra Burra

